

Delibere

Repertorio Generale: **26/2019**

Protocollo: **235387/2019**

Titolario/Anno/Fascicolo: **7.4/2019/248**

In Pubblicazione: dal **25/10/2019** al **9/11/2019**

Data di Approvazione: **23/10/2019**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
"ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL
PAESAGGIO DEL PARCO AGRICOLO SUD
MILANO" (DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE).**

Allegato:  [Apri](#)



Città
metropolitana
di Milano



PARCO
AGRICOLA
SUD
MILANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLA SUD MILANO

Rep. n. 26/2019

Atti n. 235387/2019/7.4/2019/248

Oggetto: Approvazione delle modifiche al regolamento "Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano" (Deliberazione immediatamente eseguibile).

Addì 23 ottobre 2019 alle ore 14.30, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente) **ASSENTE**
2. Branca Paolo
3. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange
4. Colombo Linda
5. Del Ben Daniele

6. Duré Luca
7. Festa Paolo
8. Lozza Paolo
9. Olivero Dario
10. Uguccioni Beatrice Luigia Elena **ASSENTE**

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistita dal Segretario Generale, Dott. Antonio Sebastiano Purcaro
E' altresì presente il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Dott. Emilio De Vita

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all'art. 37, comma 2, dispone che "*la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano*";

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano R.G. 19/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto "*Approvazione in via definitiva del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021 – ai sensi dell'art. 170 d.lgs. 267/2000*" e R.G. 20/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto "*Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati*";

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16/04/2019 avente ad oggetto "*Decreto di approvazione del PEG 2019-2021*";

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare le modifiche al regolamento, rappresentate nel testo comparato, allegato A e parte integrante del presente provvedimento composto da n. 10 pagine;
- 3) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Oggetto: Approvazione delle modifiche al regolamento "Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano" (Deliberazione immediatamente eseguibile).

RELAZIONE TECNICA

Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 02/02/2006 avente ad oggetto "Istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi dell'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12", così come modificata dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42/2010 del 23/09/2010, è stata istituita la Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, con contestuale approvazione del regolamento finalizzato alla regolamentazione della struttura e dei criteri per l'espressione del parere obbligatorio e preventivo alle attività previste nella normativa vigente sul paesaggio (di seguito denominato Regolamento);

La Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sia ordinarie, sia semplificate, agli accertamenti di compatibilità paesaggistica e all'irrogazione delle sanzioni di competenza del Parco Agricolo Sud Milano (art. 80, comma 5,7,9 e art. 81 comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i.);

L'art. 81 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nell'istituire e disciplinare la Commissione per il paesaggio, determina che è la Giunta Regionale a dettarne i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica;

La Giunta Regionale, con delibera VIII/7977 del 06/08/2008 e s.m.i., nel ribadire che gli enti destinatari della delega garantiscano la differenziazione tra le attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, indica i requisiti che i componenti delle Commissioni per il paesaggio devono possedere, riservando poi a ciascun Ente il compito di fissarne il numero dei componenti, con il solo limite per gli Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di un numero minimo di 5, compreso il Presidente, e le modalità di funzionamento della stessa;

Ogni Ente titolare di funzioni amministrative in materia di autorizzazione paesaggistica, può individuare il numero dei componenti della Commissione e le modalità di funzionamento della stessa in considerazione dei progetti da esaminare e di cui valutarne l'impatto, ovvero dal numero delle pratiche, dalla loro complessità, differenziando le competenze di cui dovranno essere titolari i singoli esperti e le modalità di partecipazione ed espressione dei pareri;

Considerato che:

- sono sopravvenute alcune disposizioni normative in modifica alla L.R. n.12/2005 e al D.lgs 42/2004, in riferimento all'istituzione delle Commissioni per il paesaggio e alle competenze in materia di trasformazione del bosco e che sono state ulteriormente ampliate le competenze delle Commissioni per il paesaggio;
- l'art. 27 della L.R. 17/2018 ha modificato l'art. 83 della L.R. 12/2005 per quanto concerne gli aspetti relativi alla determinazione delle sanzioni pecuniarie-amministrative conseguenti la certificazione di compatibilità paesistica;

Si rende necessario, pertanto, per le motivazioni sopra espresse, aggiornare ed integrare il Regolamento che disciplina la Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, come da allegato e parte integrante del presente provvedimento.

Per il presente atto si propone l'immediata eseguibilità al fine di aggiornare e rinnovare in breve tempo il Regolamento della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio metropolitano R.G. 19/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021 – ai sensi dell'art. 170 d.lgs. 267/2000" e R.G. 20/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati";

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16/04/2019 avente ad oggetto "Decreto di approvazione del PEG 2019-2021";

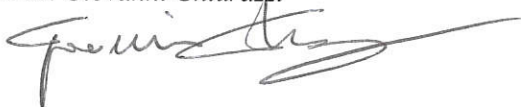
Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano vigente.

Data 23/10/2019

Referenti istruttoria:

Responsabile Servizio autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti del Parco Agricolo Sud Milano
Arch. Giovanni Chiurazzi



Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio De Vita



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Visto il d.lgs. 22/01/2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”* e s.m.i., in particolare l’art. 148;

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 *“Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”* ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la l.r. 11/03/2005, n. 12 *“Legge per il governo del territorio”* e s.m.i., in particolare gli artt. 80 e 81;

Vista la D.G.R. 03/08/2000, n. 7/818 *“Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”*;

Viste le D.G.R. n. VIII/7977 del 06/08/2008 e n. VIII/8139 del 01/10/2008

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- la legge 07/04/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991.

Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che pertanto non necessita, sotto tale profilo, del parere ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 18/10/2019, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l’intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli **9**, contrari **//**, astenuti **1 (Lozza)**, espressi nei modi legge;

DELIBERA

- 1) di prendere atto dei contenuti della Relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche al Regolamento per l' "Istituzione e la disciplina della Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano", allegato A parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 5) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 33/2013;
- 6) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) vigente per la Città metropolitana di Milano.

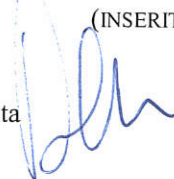
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli **9**, contrari **//**, astenuti **1 (Lozza)**, espressi nei modi legge.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

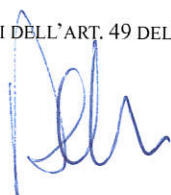
(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
18/10/2019

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
18/10/2019

**VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
18/10/2019

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

☐ Favorevole☐ Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, li 23.10.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, li _____ Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.☐ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano, 23.10.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

Milano, li _____

IL DIRETTORE del SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO

<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
Indice	Indice
SEZIONE PRIMA – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	SEZIONE PRIMA – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Art. 1 L'istanza di autorizzazione paesaggistica	Art. 1 L'istanza di autorizzazione paesaggistica
Art. 2 Documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica	Art. 2 Documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica
Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento	Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento
Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
Art. 5 Oneri a carico del richiedente	Art. 5 Oneri a carico del richiedente
Art. 6 Validità dell'autorizzazione paesaggistica	Art. 6 Validità dell'autorizzazione paesaggistica
SEZIONE SECONDA – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	SEZIONE SECONDA – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
Art. 7 Istituzione della commissione	Art. 7 Istituzione della commissione
Art. 8 Funzioni e competenze	Art. 8 Funzioni e competenze
Art. 9 Criteri di valutazione	Art. 9 Criteri di valutazione
Art. 10 Composizione	Art. 10 Composizione
Art. 11 Durata	Art. 11 Durata
Art. 12 Convocazione	Art. 12 Convocazione
Art. 13 Validità delle sedute e delle decisioni	Art. 13 Validità delle sedute e delle decisioni
Art. 14 Verbalizzazione	Art. 14 Verbalizzazione
Art. 15 Audizioni dei progettisti e tecnici esterni	Art. 15 Audizioni dei progettisti e tecnici esterni
SEZIONE TERZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE	SEZIONE TERZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 16 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità sanzione amministrativa pecuniaria	Art. 16 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di sanzione amministrativa pecuniaria
Art. 17 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni	Art. 17 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni

<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
SEZIONE PRIMA – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ordinaria, semplificata, in sanatoria)	SEZIONE PRIMA – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ordinaria, semplificata, in sanatoria)

Art. 1 L'istanza di autorizzazione paesaggistica	Art. 1 L'istanza di autorizzazione paesaggistica
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
La domanda di autorizzazione, completa della documentazione di cui al successivo art. 2, dovrà essere indirizzata alla Città Metropolitana di Milano Parco Agricolo Sud Milano - Provincia di Milano - competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica. La procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e quella degli altri titoli legittimanti l'intervento sono procedure autonome e distinte.	La domanda di autorizzazione, completa della documentazione di cui al successivo art. 2, dovrà essere indirizzata alla Città Metropolitana di Milano, Parco Agricolo Sud Milano competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica. La procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e quella degli altri titoli legittimanti l'intervento sono procedure autonome e distinte.

Art. 2 Documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica	Art. 2 Documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
Unitamente alla domanda di autorizzazione dovrà essere presentata la documentazione tecnica minima così come delineata nell'Accordo tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 6 agosto 2006, in coerenza con quanto stabilito nel DPCM 12 dicembre 2005. Costituirà inoltre utile riferimento per gli aspetti metodologici e di contenuto il documento denominato "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n.12" di cui alla D.G.R. 45 marzo 2006 - n.8/2124 . 22 dicembre 2011, n. 9/2727 . L'approfondimento e le caratteristiche della documentazione da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere rapportata all'entità dell'intervento proposto e al suo grado di incidenza sul paesaggio, fermo restando che per le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica dovrà essere prodotta a cura del richiedente la documentazione utile per la determinazione della sanzione amministrativa di natura pecuniaria. Il coordinamento tecnico e il relativo aggiornamento della documentazione e dei criteri potrà avvenire tramite specifica disposizione della direzione del Parco.	Unitamente alla domanda di autorizzazione dovrà essere presentata la documentazione tecnica minima così come delineata nell'Accordo tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 6 agosto 2006, in coerenza con quanto stabilito nel DPCM 12 dicembre 2005. Costituirà inoltre utile riferimento per gli aspetti metodologici e di contenuto il documento denominato "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n.12" di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 9/2727. L'approfondimento e le caratteristiche della documentazione da presentare a corredo dell'istanza deve essere rapportata all'entità dell'intervento proposto e al suo grado di incidenza sul paesaggio, fermo restando che per le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica dovrà essere prodotta a cura del richiedente la documentazione utile per la determinazione della sanzione amministrativa di natura pecuniaria. Il coordinamento tecnico e il relativo aggiornamento della documentazione e dei criteri potrà avvenire tramite specifica disposizione della direzione del Parco.

Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento	Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>

L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'oggetto del procedimento promosso; b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; d) la data di presentazione della istanza; e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.	L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'oggetto del procedimento promosso; b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; d) la data di presentazione della istanza; e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
--	--

Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto alle procedure di cui alle specifiche norme di riferimento all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., capo II del D.P.R. 31/2017, artt. 167 e 181 D.Lgs. 42/04 e s.m.i.) L'autorizzazione paesaggistica, a cui è allegato quale parte integrante il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio, costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. I provvedimenti paesaggistici vengono rilasciati conformemente al parere, obbligatorio e vincolante, della Soprintendenza, che si esprime su proposta di parere avanzata dal Responsabile del procedimento. Qualora tale proposta l'autorizzazione paesaggistica non sia conforme al parere della Commissione per il paesaggio, l'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del procedimento deve adeguatamente motivare tale discostamento e trasmettere copia del provvedimento autorizzativo finale alla Commissione per il paesaggio. In caso di opere assentite mediante Conferenza di Servizi, il parere della Commissione per il paesaggio dovrà essere acquisito prima della chiusura della Conferenza stessa. Qualora l'esito della Conferenza determini modifiche sostanziali al progetto, questo dovrà essere sottoposto nuovamente comunicato alla Commissione per il paesaggio.	Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto alle procedure di cui alle specifiche norme di riferimento (art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., capo II del D.P.R. 31/2017, artt. 167 e 181 D.Lgs. 42/04 e s.m.i.) I provvedimenti paesaggistici vengono rilasciati conformemente al parere, obbligatorio e vincolante, della Soprintendenza, che si esprime su proposta di parere avanzata dal Responsabile del procedimento. Qualora tale proposta non sia conforme al parere della Commissione per il paesaggio, il Responsabile del procedimento deve adeguatamente motivare tale discostamento e trasmettere copia del provvedimento autorizzativo finale alla Commissione per il paesaggio. In caso di opere assentite mediante Conferenza di Servizi, il parere della Commissione per il paesaggio dovrà essere acquisito prima della chiusura della Conferenza stessa. Qualora l'esito della Conferenza determini modifiche sostanziali al progetto, questo dovrà essere comunicato alla Commissione per il paesaggio.

Art. 5 Oneri a carico del richiedente	Art. 5 Oneri a carico del richiedente
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica il richiedente è tenuto al versamento di una tariffa relativa alle spese istruttorie, differenziata a secondo dell'entità dell'intervento, la cui determinazione è demandata a specifico atto di Consiglio Direttivo del Parco Sud nelle	Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica il richiedente è tenuto al versamento di una tariffa relativa alle spese istruttorie, differenziata a secondo dell'entità dell'intervento, la cui determinazione è demandata a specifico atto nelle forme previste dalla Legge.

forme previste dalla Legge.	
-----------------------------	--

Art. 6 Validità dell'autorizzazione paesaggistica	Art. 6 Validità dell'autorizzazione paesaggistica
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
L'autorizzazione paesaggistica è efficace vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa. scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo in forza dell'art.146, c.4, del DLgs 42/2004 e s.m.i.. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre, ai sensi dell'art. 146, c.4, così come modificato dalla Legge del 29/07/2014, n. 106, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.	L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo in forza dell'art.146, c.4, del DLgs 42/2004 e s.m.i.. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre, ai sensi dell'art. 146, c.4, così come modificato dalla Legge del 29/07/2014, n. 106, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
SEZIONE SECONDA – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO	SEZIONE SECONDA – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 7 Istituzione della commissione	Art. 7 Istituzione della commissione
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i, in attuazione dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., è istituita la Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, di seguito chiamato "Parco sud".	Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., in attuazione dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., è istituita la Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, di seguito chiamato "Parco sud".

Art. 8 Funzioni e competenze	Art. 8 Funzioni e competenze
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del "Parco Sud", di cui al comma 5 dell'articolo 80, LR. 12/05, e in ordine alle altre ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente. In particolare, come previsto dall'art. 81, comma 3, della sopra citata legge, si esprime: a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui,	La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del "Parco Sud", di cui al comma 5 dell'articolo 80, LR. 12/05. In particolare, come previsto dall'art. 81, comma 3, della sopra citata legge, si esprime: a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.lgs. 42/2004 e all'allegato B

rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.lgs. 42/2004 e all'allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), atteso che per i casi previsti nell'allegato A del medesimo D.P.R., l'autorizzazione paesaggistica non è prevista; b) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti. Non sono soggetti, comunque, ad autorizzazione, gli interventi individuati dall'articolo 149 del D.Lgs. 42/04 e dall'allegato A al D.P.R. n. 31/2017. I pareri della Commissione per il paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono allegati all'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante, qualora la Soprintendenza non esprima il proprio parere, obbligatorio e vincolante, nei termini di legge.	del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), atteso che per i casi previsti nell'allegato A del medesimo D.P.R., l'autorizzazione paesaggistica non è prevista; b) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti. Non sono soggetti, comunque, ad autorizzazione, gli interventi individuati dall'articolo 149 del D.Lgs. 42/04 e dall'allegato A al D.P.R. n. 31/2017. I pareri della Commissione per il paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono allegati all'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante, qualora la Soprintendenza non esprima il proprio parere, obbligatorio e vincolante, nei termini di legge.
--	--

Art. 9 Criteri di valutazione	Art. 9 Criteri di valutazione
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, o adottati, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio. In considerazione della valenza paesistica del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Sud, la Commissione per il paesaggio valuta gli interventi proposti in relazione a: - Le norme generali di tutela per l'intero territorio del Parco, di cui al titolo II delle NTA del piano territoriale del parco, tra cui: - Norme generali di tutela dell'attività agricola (art. 15); - Norme generali di tutela ambientale-paesaggistica (art. 16); - Norme generali di salvaguardia storico-monumentale Piano di settore "Salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale" (art. 17); - Norme generali di tutela delle acque e dell'assetto idrogeologico, Piano di settore "vulnerabilità idrogeologica" (art. 18); - Interventi per la fruizione culturale, ricreativa, e sportiva, Piano di settore "fruizione" (art. 19); - Norme generali di tutela della vegetazione ed equipaggiamento naturale del paesaggio agrario (art. 20); - Complessi boscati e vegetazionali (art. 21);	La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti o adottati, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio. In considerazione della valenza paesistica del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Sud, la Commissione per il paesaggio valuta gli interventi proposti in relazione a: - Le norme generali di tutela per l'intero territorio del Parco, di cui al titolo II delle NTA del piano territoriale del parco, tra cui: - Norme generali di tutela dell'attività agricola (art. 15); - Norme generali di tutela ambientale-paesaggistica (art. 16); - Norme generali di salvaguardia storico-monumentale Piano di settore "Salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale" (art. 17); - Norme generali di tutela delle acque e dell'assetto idrogeologico, Piano di settore "vulnerabilità idrogeologica" (art. 18); - Interventi per la fruizione culturale, ricreativa, e sportiva, Piano di settore "fruizione" (art. 19); - Norme generali di tutela della vegetazione ed equipaggiamento naturale del paesaggio agrario (art. 20); - Complessi boscati e vegetazionali (art. 21);

- Fasce alberate e filari, piante isolate (art. 22); - Tutela della fauna (art. 23); - Le misure prescrittive e di indirizzo contenute nel sistema paesistico-ambientale del PTC del "Parco Sud" di cui al titolo III delle NTA del piano territoriale del Parco; - La compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene. In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso dei vincoli operanti <i>ope legis</i> ("ex-Galasse"), si farà riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene. La Commissione per il paesaggio, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica inoltre la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. In tal senso, ulteriori riferimenti saranno gli atti di natura paesistica vigenti e le disposizioni emanate dalla Giunta regionale, tra cui: - I "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11/3/2005 n. 12" approvati con D.G.R. 15 marzo 2006 n. VIII/2121 22 dicembre 2011, n. 9/2727; - I "Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" approvati con D.G.R. 27 dicembre 2007 n. VIII/6421; - Il Piano Paesistico Regionale contenuto nel Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. del 19/1/2010 n. 951 e successivi aggiornamenti. - La direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2000 – n. 6/48740. I pareri formulati dalla Commissione per il paesaggio saranno raccolti in un Repertorio che costituirà utile riferimento relativamente agli orientamenti paesistici già assunti.	- Fasce alberate e filari, piante isolate (art. 22); - Tutela della fauna (art. 23); - Le misure prescrittive e di indirizzo contenute nel sistema paesistico-ambientale del PTC del "Parco Sud" di cui al titolo III delle NTA del piano territoriale del Parco; - La compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene. In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso dei vincoli operanti <i>ope legis</i> si farà riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene. La Commissione per il paesaggio, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica inoltre la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. In tal senso, ulteriori riferimenti saranno gli atti di natura paesistica vigenti e le disposizioni emanate dalla Giunta regionale, tra cui: - I "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11/3/2005 n. 12" approvati con D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 9/2727; - I "Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" approvati con D.G.R. 27 dicembre 2007 n. VIII/6421; - Il Piano Paesistico Regionale contenuto nel Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. del 19/1/2010 n. 951 e successivi aggiornamenti. - La direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2000 – n. 6/48740. I pareri formulati dalla Commissione per il paesaggio saranno raccolti in un Repertorio che costituirà utile riferimento relativamente agli orientamenti paesistici già assunti.
--	---

Art. 10 Composizione	Art. 10 Composizione
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
La Commissione per il paesaggio con i requisiti di cui alla D.G.R. 6 agosto 2008 n. VIII/7977 e s.m.i., è così composta: il Direttore del Parco che la presiede o suo delegato avente i requisiti tecnico-paesaggistici nel campo della tutela del paesaggio di cui alla citata delibera regionale;	La Commissione per il paesaggio, con i requisiti di cui alla D.G.R. 6 agosto 2008 n. VIII/7977 e s.m.i., è così composta: il Direttore del Parco che la presiede o suo delegato avente i requisiti tecnico-paesaggistici nel campo della tutela del paesaggio di cui alla citata delibera regionale;

- quattro funzionari tecnici dell'Ente Provincia Città Metropolitana di Milano aventi i requisiti di cui alla citata delibera regionale e in particolare qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; - il componente del comitato tecnico-agricolo del "Parco Sud", esperto in temi ecologico-paesaggistici; - tre professionisti esterni, aventi i requisiti di cui alla citata delibera regionale e in particolare qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, scelti mediante ricorso a selezione pubblica che sarà effettuata a cura del Direttore del Parco Agricolo Sud Milano o suo delegato. Qualora la selezione pubblica non dovesse dar luogo all'individuazione di candidati idonei, la Commissione per il paesaggio sarà integrata da altri funzionari interni all'Ente Provincia Città Metropolitana di Milano aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale. La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, fra cui verrà designato anche il vice-presidente vicario, è demandata ad un atto del Consiglio Direttivo del "Parco Sud". Ai lavori della Commissione per il paesaggio partecipa di norma, senza diritto di voto, il tecnico istruttore della pratica. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza.	- quattro funzionari tecnici dell'Ente Città Metropolitana di Milano aventi i requisiti di cui alla citata delibera regionale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale; - il componente del comitato tecnico-agricolo del "Parco Sud", esperto in temi ecologico-paesaggistici; - tre professionisti esterni, aventi i requisiti di cui alla citata delibera regionale, e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, scelti mediante ricorso a selezione pubblica che sarà effettuata a cura del Direttore del Parco Agricolo Sud Milano o suo delegato. Qualora la selezione pubblica non dovesse dar luogo all'individuazione di candidati idonei, la Commissione per il paesaggio sarà integrata da altri funzionari interni all'Ente Città Metropolitana di Milano aventi qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale. La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, fra cui verrà designato anche il vice-presidente vicario, è demandata ad un atto del Consiglio Direttivo del "Parco Sud". Ai lavori della Commissione per il paesaggio partecipa di norma, senza diritto di voto, il tecnico istruttore della pratica. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza.
--	---

Art. 11 Durata	Art. 11 Durata
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione. L'assenza ingiustificata, da parte dei membri esterni, a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla nomina. Il Consiglio Direttivo del "Parco Sud", provvederà alla nomina in sostituzione dei membri decaduti.	La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione. L'assenza ingiustificata, da parte dei membri esterni, a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla nomina. Il Consiglio Direttivo del "Parco Sud", provvederà alla nomina in sostituzione dei membri decaduti.

Art. 12 Convocazione	Art. 12 Convocazione
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
La Commissione per il paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente vicario. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno	La Commissione per il paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente vicario. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno

compilato dal Presidente. La documentazione progettuale sarà messa a disposizione della commissione tre giorni prima della convocazione per consentire la consultazione da parte dei membri.	compilato dal Presidente. La documentazione progettuale sarà messa a disposizione della commissione tre giorni prima della convocazione per consentire la consultazione da parte dei membri.
--	--

Art. 13 Validità delle sedute e delle decisioni	
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
Per la validità delle sedute della commissione, in 1° convocazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa; in caso di mancato raggiungimento del numero dei presenti di cui al comma 1, al punto precedente, le sedute sono valide in 2° convocazione, da tenersi non prima di 24 ore dalla data di 1° convocazione, quando vi sia la presenza di almeno tre componenti oltre il presidente o vicepresidente che la presiede. da tenersi non prima di 24 ore dalla data di 1° convocazione. La Commissione per il paesaggio si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti della commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento sul quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.	Per la validità delle sedute della commissione, in 1° convocazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa; in caso di mancato raggiungimento del numero di cui al punto precedente le sedute sono valide in 2° convocazione, da tenersi non prima di 24 ore dalla data di 1° convocazione, quando vi sia la presenza di almeno tre componenti, oltre il presidente o vicepresidente che la presiede. La Commissione per il paesaggio si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti della commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento sul quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

Art. 14 Verbalizzazione	Art. 14 Verbalizzazione
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate nell'ambito del Servizio Settore Parco Agricolo Sud Milano. Il segretario della Commissione per il paesaggio, designato con atto del Direttore del Parco, assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali, redatti contestualmente alle sedute, devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione per il paesaggio.	Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate nell'ambito del Settore Parco Agricolo Sud Milano. Il segretario della Commissione per il paesaggio, designato con atto del Direttore del Parco, assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali, redatti contestualmente alle sedute, devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione per il paesaggio.

Art. 15 Audizioni dei progettisti e tecnici esperti	Art. 15 Audizioni dei progettisti e tecnici esperti
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.	La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere nonché del tecnico del Comune interessato.	La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere nonché del tecnico del Comune interessato.
--	--

<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
SEZIONE TERZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE (ordinaria, semplificata, in sanatoria)	SEZIONE TERZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE TERZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 16 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità sanzione amministrativa pecuniaria	Art. 16 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di sanzione amministrativa pecuniaria
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'167 del D. Lgs. 42/2004, nell'interesse della protezione dei beni, la direzione del Parco, reperiti i pareri previsti dalle normative vigenti, può ordinare al trasgressore la rimessione in pristino o, in caso di accertamento della compatibilità paesaggistica, e il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è obbligatoria anche in assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, ai sensi dell'art. 83 L.r. 12/2005, come modificato dall'art. 27 della L.r. 17/2018, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di in misura non inferiore a cinquecento euro. Le somme rimosse per effetto dell'applicazione delle sanzioni sono utilizzate, oltre che per la rimessione in pristino, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessati dalla rimessione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno ai soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.	Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'167 del D. Lgs. 42/2004, nell'interesse della protezione dei beni, la direzione del Parco, reperiti i pareri previsti dalle normative vigenti, può ordinare al trasgressore la rimessione in pristino o, in caso di accertamento della compatibilità paesaggistica, il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è obbligatoria anche in assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e comunque, ai sensi dell'art. 83 L.r. 12/2005, come modificato dall'art. 27 della L.r. 17/2018, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro. Le somme rimosse per effetto dell'applicazione delle sanzioni sono utilizzate, oltre che per la rimessione in pristino, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessati dalla rimessione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno ai soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Art. 17 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni	Art. 17 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni
<i>Testo vigente con modifiche</i>	<i>Proposta</i>
Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 la Provincia Città Metropolitana di Milano, in qualità di Ente gestore del Parco agricolo Sud Milano, Settore Avvocatura – Servizio Sanzioni e Contenzioso, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa, secondo la procedura di cui all'art. 86, commi da 2 a 7, della L.R. 12/2005.	Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 la Città Metropolitana di Milano, in qualità di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa, secondo la procedura di cui all'art. 86, commi da 2 a 7, della L.R. 12/2005.